



Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio

Procedure per il riconoscimento della progressione economica orizzontale al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro - Pubblicazione graduatorie provvisorie Area dei Funzionari

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO la legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183" con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato emanato il regolamento recante approvazione dello statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016 di attuazione del decreto legislativo n. 149/2015, registrato alla Corte dei conti il 09/06/2016 al n. 1577, concernente le "Disposizioni per l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro";

VISTO l'articolo 14 del già citato CCNL Funzioni centrali il quale stabilisce che l'attribuzione di "differenziali stipendiali" si configura come progressione economica all'interno dell'area e avviene mediante procedura selettiva di area, secondo modalità e criteri specificati dallo stesso articolo 14 menzionato;

VISTO il Contratto collettivo nazionale integrativo per le procedure relative alle progressioni economiche orizzontali per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro sottoscritto in data 27 dicembre 2023 a seguito della positiva certificazione del Dipartimento della Funzione pubblica resa con nota prot. n. DFP-0081603-P- del 22/12/2023;

RILEVATO che con il contratto collettivo nazionale integrativo del 27 dicembre 2023 sopra menzionato sono stati fissati i criteri in base ai quali sono state indette le procedure per il riconoscimento della

progressione economica orizzontale al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro appartenente all'area dei Funzionari (ex area terza), all'area degli Assistenti (ex Area Seconda) e all'area degli Operatori (ex area Prima);

VISTI i decreti n.633/2024, n. 634/2024 e n. 635/2024 della Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio con i quali sono state indette le procedure per la progressione economica orizzontale del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro appartenente rispettivamente all'area degli Assistenti (ex Area Seconda), all'area degli Operatori (ex Area Prima) e all'area dei Funzionari (ex Area Terza);

VISTI i decreti n. 690 e n.691 del 23 maggio 2024 della Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio rispettivamente di rettifica di un mero errore materiale presente nei decreti nn. 633/2024, 634/2024 e 635/2024 sopra citati e di proroga dei termini di scadenza della presentazione della domanda per la partecipazione alle procedure selettive sopra menzionate;

VISTO il decreto n. 849 dell'11 giugno 2024 della Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice deputata alla valutazione delle domande presentate dal personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'attribuzione del differenziale stipendiale nonché agli adempimenti necessari alla redazione delle relative graduatorie;

VISTA la comunicazione del 17 ottobre 2024, acquisita al protocollo con n.21365 in pari data, con la quale la Commissione, di cui al decreto n. 849/2024, ha trasmesso i verbali n. 4/2024 e n. 5/2024 unitamente alla graduatoria provvisoria relativa alla procedura per la progressione economica orizzontale del personale appartenente all'Area dei Funzionari (ex Area terza);

RILEVATO che, nell'ambito della procedura per la progressione economica orizzontale del personale appartenente all'area dei Funzionari, con il verbale n. 4/2024 sopra menzionato, la Commissione esaminatrice ha deliberato:

- a) *“stante quanto disposto dall'art. 8, comma 5, lett. a) e b), la Commissione dà atto che, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla lett. b), del comma 5 dell'articolo 8 citato, sono valutabili solo i titoli ulteriori rispetto a quello già dichiarato dal candidato quale titolo principale in base alla lett. a), comma 5 dell'articolo 8. Pertanto, la Commissione delibera all'unanimità di ritenere valide, ai fini della attribuzione del punteggio previsto dall'art. 8, lett. b) del bando, le sole abilitazioni che costituiscano titolo ulteriore aggiuntivo rispetto a quello principale dichiarato. In particolare, ai fini della presente procedura, l'abilitazione all'insegnamento può essere valorizzata solo ove costituisca un titolo ulteriore rispetto al titolo di studio dichiarato come principale nella domanda. È quindi sempre valutabile l'abilitazione all'insegnamento conseguita previo superamento di concorso pubblico, mentre non sono valutabili come abilitazione, ove già dichiarati come titolo principale, i diplomi di laurea anche se conseguiti sulla base di un piano di studi che, secondo le vigenti disposizioni, consentiva l'accesso alle classi di concorso per l'abilitazione all'insegnamento”;*
- b) *“il diploma magistrale, o il diploma di liceo artistico, quadriennale integrati da ulteriore anno ai sensi della l. 919/1969, sono considerati quale titolo quadriennale ai fini della attribuzione dei punteggi di cui all'art. 8, comma 5, lett. a), in ragione del fatto che il quinto anno integrativo, ai sensi dell'art. 1 l. cit., aveva il solo scopo di consentire l'iscrizione alle facoltà universitarie, senza effetti sul valore legale del titolo di studio presupposto (diploma quadriennale)”;*
- c) *“l'iscrizione nell'elenco dei revisori di società cooperative non è riconosciuta quale abilitazione ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Bando, in ragione del fatto che non si tratta di un albo professionale e che per la relativa iscrizione non viene sostenuto un esame di Stato”;*
- d) *“per le medesime ragioni, non essendo previsto esame di Stato, non è ritenuta valida quale abilitazione ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Bando, l'iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti”;*
- e) *“vengono validati come laurea triennale, con conseguente rettifica del punteggio laddove dichiarati*

in domanda come diploma di laurea/laurea magistrale, i titoli seguenti sulla base delle disposizioni normative rispettivamente indicate:

- a. Diploma ISEF (l. 136/2002, art. unico)*
- b. Diploma professioni infermieristiche-diploma tecnico di laboratorio biomedico-diploma di assistente sociale ex DPR 14/1978: D. MIUR 11.11.2011 di attuazione art. 17 l. 240/2010”;*
- f) “In virtù dell’articolo 1, commi 102, 103 e 107 della L. 228/2012, i diplomi accademici di primo e secondo livello rilasciati da istituzioni AFAM vengono validati come titolo equipollente rispettivamente alla laurea triennale e alla laurea magistrale. Inoltre, i diplomi finali rilasciati da istituzioni AFAM, conseguiti prima dell’entrata in vigore della L. 228/2012 e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello”;*
- g) “Atteso che il comma 9 dell’articolo 5 del DPR 44/1990 considera il superamento del corso-concorso presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione equivalente al superamento di un corso di specializzazione post lauream ai fini di quanto richiesto dai requisiti di accesso dall’esterno per i profili professionali di ottava qualifica funzionale, previsti dall’ordinamento professionale vigente all’emanazione del DPR 44/1990, il predetto titolo non è riconoscibile, nell’ambito di una procedura di progressione economica all’interna dell’area, quale diploma di specializzazione”;*
- h) “la abilitazione di revisore legale viene riconosciuta quale abilitazione distinta da quella di dottore commercialista solo ove conseguita ai sensi del d. lgs. 39/2010”;*

VISTO l’articolo 12 del sopra citato decreto n. 635/2024, sulla base del quale la graduatoria provvisoria, relativa alla procedura selettiva indetta, è pubblicata sulla intranet/internet dell’INL per consentire, entro i 5 giorni successivi, mediante apposita e motivata istanza da parte degli interessati, eventuali contestazioni in merito alla posizione in graduatoria;

CONSIDERATO che la Commissione esaminatrice ha trasmesso la graduatoria provvisoria relativa alla procedura di cui al decreto n. 635/2024 anche in forma anonima, individuando i candidati tramite il codice identificativo rilasciato ad ognuno all’atto della presentazione della domanda;

RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione della graduatoria provvisoria relativa alla procedura per la progressione economica orizzontale del personale appartenente all’area dei Funzionari (ex Area Terza) individuando i candidati tramite il codice di domanda in loro possesso;

DECRETA

Articolo 1

1. La graduatoria provvisoria, allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante, relativa alla procedura selettiva per l’attribuzione del differenziale stipendiale al personale appartenente all’Area dei Funzionari, allegato A1, approvata dalla Commissione esaminatrice, nominata con decreto n. 849 dell’11 giugno 2024, è pubblicata sulla intranet e sul sito internet dell’Ispettorato nazionale del lavoro a valere quale notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i dipendenti interessati. I candidati indicati nella graduatoria provvisoria, allegato A1, sono individuati tramite il codice della domanda dagli stessi presentata.

2. Entro e non oltre i 5 giorni successivi alla pubblicazione di cui al precedente comma 1, gli interessati possono presentare, all’indirizzo di posta elettronica DCRisorse-ProgressioniOrizzontali@ispettorato.gov.it, istanza di verifica della propria posizione in graduatoria formulando osservazioni in merito al punteggio attribuitogli e fornendo, a sostegno, le precisazioni necessarie sui titoli indicati nella domanda di partecipazione o sui documenti allegati alla domanda stessa e motivando le proprie osservazioni. Su tali istanze si pronuncia la Commissione esaminatrice di cui al decreto n. 849/2024.

3. Nel formulare le osservazioni di cui al precedente comma 2, non è consentito ai dipendenti interessati integrare la domanda con titoli ulteriori a quelli presentati all'atto della domanda di partecipazione alla procedura selettiva. Gli eventuali chiarimenti forniti devono riguardare esclusivamente i titoli indicati nella domanda di partecipazione e non produrne di nuovi.

4. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di provvedere all'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura, sino all'approvazione della graduatoria definitiva, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di partecipazione alla procedura stessa, nonché di correggere d'ufficio le graduatorie provvisorie qualora siano accertati errori nell'attribuzione dei punteggi.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Giuseppe Diana

EC